

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 16/2/2009 n. 854

Mobilità - Passaggio di un pubblico dipendente da una P.A. ad un'altra - Anzianità maturata - Conservazione - Casistica

La conservazione dell'anzianità già maturata dal pubblico dipendente è limitata a casi tassativi e, segnatamente, al caso dell'art. 200, T.U. n. 3/1957, di dipendenti trasferiti da uno ad altro ruolo di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, ed al caso dell'art. 199 del medesimo T.U. che, del pari, disciplina una forma di trasferimento del dipendente, con il suo consenso, per specifiche esigenze dell'Amministrazione; viceversa, nell'ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una ad altra Amministrazione, a seguito di concorso del tutto autonomo, la volontarietà del concorso esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell'anzianità di servizio precedente e ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado, notificato il 4 dicembre 2001, gli odierni appellanti, dipendenti dell'AGCM, chiedevano l'accertamento del proprio diritto alla valutazione dell'anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza, al fine della determinazione del loro trattamento retributivo, e la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

1.1. Il Tar adito con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso.

1.2. Hanno proposto appello gli originari ricorrenti.

1.3. L'AGCM ha eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di inquadramento, la prescrizione del diritto al maggior trattamento economico, l'infondatezza dell'appello.

2. L'eccezione di prescrizione risulta articolata per la prima volta in appello (non rinvenendosi, nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, né memorie dell'AGCM in cui risulti proposta l'eccezione, né verbali da cui risulti che l'eccezione è stata articolata in udienza), e pertanto è inammissibile, secondo il consolidato orientamento di questo Consesso (Cons. St., ad. plen., 29 dicembre 2004 n. 14).

3. Dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento, si può prescindere, essendo l'appello infondato nel merito.

4. Con il ricorso di primo grado si invocava l'applicazione degli artt. 65, 199 e 200, t.u. n. 3/1957.

Si assumeva che essendo i ricorrenti transitati <<senza soluzione di continuità>>, dall'amministrazione delle poste all'AGCM, in sede di inquadramento occorreva tener conto dell'anzianità pregressa.

4.1. Il Tar ha respinto tale tesi osservando che:

- i ricorrenti hanno superato un concorso pubblico per titoli e per esami presso l'AGCM, e questo ha comportato l'instaurazione di un nuovo rapporto di impiego rispetto a quello precedente;

- costituisce principio generale quello secondo cui la conservazione dell'anzianità già maturata dal pubblico dipendente è limitata a casi tassativi e, segnatamente, al caso dell'art. 200, t.u. n. 3/1957, di dipendenti trasferiti da uno ad altro ruolo di corrispondente carriera della stessa amministrazione, e al caso dell'art. 199, medesimo t.u. che del pari disciplina una forma di

trasferimento del dipendente, con il suo consenso, per specifiche esigenze dell'amministrazione;

- diverso è il caso di passaggio volontario del dipendente da una ad altra amministrazione a seguito di concorso del tutto autonomo: la volontarietà del concorso esclude il diritto di chi lo compie ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano (Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2004 n. 338);
- inconferente sarebbe la giurisprudenza invocata in materia di r.i.a., trattandosi di peculiare istituto contrattuale - proprio del comparto ministeri - attributivo di un beneficio puramente economico, laddove i ricorrenti non chiedono un beneficio solo economico, ma invocano un superiore inquadramento, per effetto della valutazione dell'anzianità pregressa.

4.2. Con l'atto di appello la sentenza viene contestata. Si osserva che:

- non risponderebbe al vero che il superamento di un nuovo concorso pubblico interrompe la continuità del rapporto di servizio;
- non risponderebbe al vero che in caso di superamento di un nuovo concorso pubblico la conservazione della pregressa anzianità è una regola eccezionale;
- al contrario, il principio generale sarebbe la unitarietà e continuità del rapporto di servizio, come si desumerebbe anche dall'art. 202 t.u. n. 3/1957;
- l'art. 200 t.u. n. 3/1957 riguarderebbe non solo il personale trasferito a seguito di provvedimento del Ministro competente, ma anche il personale trasferito a seguito di superamento di un concorso.

5. Le censure sono infondate.

5.1. L'art. 65, t.u. n. 3/1957, fissa il divieto di cumulo di più impieghi pubblici, imponendo a chi assume un nuovo impiego pubblico la cessazione del precedente: pertanto, l'opzione esercitata a suo tempo dai ricorrenti, già dipendenti dell'Amministrazione delle poste, e risultati vincitori di un concorso presso l'AGCM, costituiva un atto dovuto, in difetto del quale sarebbero comunque cessati di diritto dall'impiego precedente, all'atto dell'assunzione del nuovo.

L'art. 65 in commento, comunque, nulla dice in ordine alla conservazione della pregressa anzianità nel caso di passaggio da uno ad altro impiego pubblico.

5.2. A loro volta gli artt. 199 e 200, invocati dagli appellanti, regolano fattispecie diverse.

L'art. 199 disciplina il trasferimento di pubblici impiegati da una ad altra amministrazione, per esigenze proprie dell'amministrazione; dato che il trasferimento avviene per soddisfare esigenze dell'amministrazione, si giustifica la conservazione dell'anzianità di servizio.

L'art. 199 prescinde dal superamento di un concorso pubblico, il passaggio da una ad altra amministrazione è <<trasferimento>>.

Cosa diversa è il superamento di un nuovo concorso pubblico aperto all'esterno, a cui chi è già dipendente pubblico si sottopone volontariamente, e in posizione di parità con gli altri concorrenti.

In tale evenienza, se non vi sono norme specifiche che disciplinano la conservazione dell'anzianità di servizio precedente, chi è già dipendente pubblico concorre in posizione di parità con gli altri partecipanti, e non ha titolo a conservare pregresse anzianità.

Un esempio chiarificante è costituito dal concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, o per l'accesso alla magistratura amministrativa: i pubblici impiegati che vi concorrono vengono collocati in graduatoria secondo l'ordine di merito, e, entro certi limiti, sulla base di certi titoli di preferenza, ma nessuna norma contempla la conservazione della pregressa anzianità al fine dell'inquadramento.

5.3. L'art. 200, t.u. n. 3/1957, a sua volta, al co. 2 dispone che il Ministro competente può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione, e al co. 3 dispone che gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

Ancora una volta, la conservazione dell'anzianità maturata riguarda gli <<impiegati trasferiti>>.

5.4. Non possono invece essere equiparati ai <<trasferiti>> gli impiegati che superano un nuovo concorso pubblico, contemplati dal co. 1 del medesimo art. 200 (a tenore del quale <<gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato>>).

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il co. 3 dell'art. 200, nel menzionare gli impiegati <<trasferiti>>, intende far riferimento solo alla situazione del co. 2, non a quella del co. 1, in quanto il superamento di un nuovo concorso pubblico non costituisce <<trasferimento>>.

5.5. Neppure dall'art. 202, t.u. n. 3/1957 può desumersi una regola conforme a quella invocata dagli appellanti, volta a consentire la conservazione della pregressa anzianità nel caso di pubblico impiegato che superi un concorso pubblico.

L'art. 202 riguarda solo i passaggi di carriera nell'ambito di amministrazioni statali, e non si occupa di conservazione dell'anzianità di servizio, ma solo di trattamento economico, sancendo solo, in ossequio al divieto di reformatio in peius, la conservazione del precedente trattamento economico se migliore del nuovo, ma solo con assegno ad personam riassorbibile, e senza alcuna influenza sul livello di inquadramento.

5.5. Neppure può trovare applicazione il precedente invocato dagli appellanti (Cons. St., sez. VI, n. 2470/2007), che non si occupa in termini della questione, ma solo dei criteri di valutazione della pregressa anzianità ai limitati fini della r.i.a., e peraltro con riferimento ad una fattispecie, - il personale dipendente transitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici al Ministero della difesa -, in cui il passaggio è avvenuto non per pubblico concorso, ma sulla base di una specifica disciplina normativa dettata per la mobilità dei dipendenti a seguito della soppressione di detta Azienda di Stato (art. 4, l. n. 58/1992). Non si tratta, pertanto, di vicenda in cui vi è stato superamento, da parte del dipendente pubblico, di un nuovo concorso pubblico, ma di un caso di mobilità dei dipendenti in cui la norma regolatrice ha espressamente dichiarato applicabile l'art. 200, co. 3, t.u. n. 3/1957, pur non essendovi passaggio di carriera all'interno delle amministrazioni statali (art. 4, co. 1, l. n. 58/1992).

5.6. In conclusione, è corretta la tesi affermata dalla sentenza di primo grado, secondo cui non esiste alcun principio generale che assicuri al dipendente pubblico, che superi un nuovo concorso pubblico aperto all'esterno, la conservazione della pregressa anzianità di servizio, e salvo che non vi siano espresse disposizioni normative in tal senso.

6. Per quanto esposto, l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro tremila.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese a carico dei soccombenti nella misura complessiva di euro tremila (3.000).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.